

**Roma, 9 dicembre 2014**

**Prot. n. 2014/157750**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA  
E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA**

**AVVISO N. 16**

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, di cui al Bando di gara prot. n. 93789/2013, in conformità a quanto previsto al punto 2.3 del disciplinare di gara, si fornisce il seguente avviso di interesse generale.

**QUESITO 1**

**1. In relazione a quanto disposto dal Disciplinare, nella parte in cui si prevede che:**

**“In caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 il predetto requisito deve essere posseduto, o dichiarato di possederlo in caso di aggiudicazione e comunque entro e non oltre la data di stipulazione del contratto, dal Consorzio o dai Consorziati designati esecutori del servizio”.**

**Si chiede di confermare che la licenza debba essere posseduta anche dal singolo consorziato (trattandosi di un soggetto giuridicamente distinto dal soggetto abilitato), che effettui attività di recapito (e non di mera raccolta).**

Ai sensi di quanto disposto al paragrafo 6.1.2 del disciplinare di gara, in ordine al possesso della licenza individuale per l’espletamento delle attività indicate all’art. 1 comma 4 del D.M. del Ministero delle Comunicazioni 4 febbraio 2000 n. 73, si rappresenta che in caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006, il predetto requisito deve essere posseduto dal Consorzio in proprio, qualora il servizio di *“raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali”* venga eseguito direttamente dal predetto Consorzio, oppure dai singoli consorziati indicati quali esecutori, qualora il servizio in parola venga eseguito direttamente da questi ultimi.

**QUESITO 2**

**2. In relazione a quanto disposto dal Disciplinare in materia di subappalto, si chiede di confermare che :**

- a) **gli invii oggetto di ripostalizzazione (che, secondo le previsioni di gara costituisce subappalto) vadano conteggiati ai fini del rispetto dei limiti del subappalto di cui all'art.118 del Codice degli Appalti unitamente a tutti gli altri servizi oggetto di appalto (e, che – pertanto – il valore complessivo dei servizi oggetto di subappalto non potrà eccedere il 30% del valore dell'appalto);**

Si conferma e si rinvia alla risposta al quesito n. 40 dell'avviso n. 3, prot. n. 138842/2014, pubblicato sul sito dell'Agenzia in data 18 ottobre 2013.

- b) **In relazione a quanto disposto dal Disciplinare in materia di subappalto, si chiede di confermare che :**

**siano considerati oggetto di subappalto tutti i servizi di recapito svolti da soggetti diversi dall'aggiudicatario, dotati di autonomia giuridica (indipendentemente dalla tipologia di contratto sottoscritta dalle parti).(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 febbraio 2006, n. 518).**

Ferme restando le previsioni di cui all'art.118 del D.Lgs.163/06 e tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno dato particolare rilievo all'autonomia funzionale del soggetto "ausiliario" quale elemento utile per individuare la natura giuridica dei rapporti intercorrenti tra gli operatori economici (Consiglio di Stato, sent.518/2006 - Tar Abruzzo-Pescara ord.40/2012, Consiglio di Stato ordinanza n. 2167/2012; Tar Puglia-Lecce sent. 1444/2012, Tar Sardegna-Cagliari sent.909/2012; in tal senso si veda anche il parere A.N.AC. n. AG 25/2012 del 20.12.2012), si ritiene che rientrano nel subappalto i servizi di recapito svolti da soggetti diversi dall'aggiudicatario, dotati di autonomia giuridica e caratterizzati altresì da una struttura operativa autonoma sotto il profilo decisionale ed organizzativo.

### **QUESITO 3**

3. **Si chiede di chiarire se anche nel caso della ripostalizzazione a tariffa di servizio universale (cfr. sent. TAR Lazio, sez. Terza, n. 6325/2014, secondo cui "sussiste l'impossibilità giuridica della negoziazione di accordi individuali fra Poste Italiane ed i terzi nell'ambito del servizio universale") si applica la previsione secondo cui "I pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore della Società subappaltatrice".**

Si rinvia a quanto già rappresentato nella risposta al quesito n. 6 dell'avviso n. 6, PROT. N. 0000001/2013/EM, pubblicato sul sito dell'Agenzia in data 15 novembre 2014.

### **QUESITO 4**

- 4. Dal momento che il capitolato e successivi chiarimenti consentono per le aree non coperte dall'aggiudicatario di rivolgersi al FSU, si chiede conferma che per il servizio di giacenza (paragrafo 15 del CSDP) sia congruente con le richieste del capitolato l'utilizzo di uffici aperti con un orario minimo di 30 ore settimanali dal lunedì al sabato, così articolato: dal lunedì la venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 ed il sabato dalle 8.20 alle 12.35 (fermo restando che per una quota parte di uffici, prevalentemente situati nelle aree a maggior densità di popolazione, è prevista anche l'apertura pomeridiana fino alle ore 19.05 dal lunedì al venerdì).**

Con riguardo alla giacenza, tenuto conto che l'Agenzia ha previsto la facoltà di utilizzare allo scopo le strutture del FSU, nei limiti del subappalto, si ritiene congruente con i livelli prestazionali attesi dall'Agenzia, la possibilità, per qualsivoglia operatore economico, di operare lievi scostamenti dagli orari di apertura e chiusura, non superiori alla mezz'ora, rispetto agli orari indicati all'art.15 del Capitolato, nonché di soprassedere dall'apertura pomeridiana nelle aree in cui l'FSU non effettua tale servizio pomeridiano. Quanto sopra è valevole anche nelle ipotesi in cui la giacenza venga espletata da soggetto diverso dal FSU.

#### QUESITO 5

- 5. In relazione ai Lotti 2-3-4 di gara, nel caso in cui il Concorrente intendesse presentare una nuova offerta, previo ritiro del plico in possesso di Codesta Stazione appaltante, il versamento CIG già prodotto prima della riapertura dei termini di gara viene considerato valido e non è necessario effettuare un nuovo pagamento?**

Con riferimento ai lotti 2, 3 e 4 si rappresenta che il versamento della tassa sulla gara, che fosse già stato effettuato per i lotti per cui si è già presentata offerta, rimane valido; non è, pertanto, necessario, per i lotti per i quali è già stato effettuato detto versamento, effettuare un ulteriore pagamento in caso di presentazione di una nuova offerta. A tal fine si precisa che, per la comprova dell'avvenuto versamento, qualora fosse ripresentata offerta il concorrente dovrà comunque produrre, nella documentazione di gara, la ricevuta del precedente versamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Santi Marino